



**Newsletter n. 26/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. I, 21 maggio 2026, C-684/24 e C-685/24 – *Across Fiduciaria SpA (C-684/24), Unione Fiduciaria (C-685/24)*, registro dei titolari effettivi: per la Corte di giustizia UE è compatibile con il diritto UE ma va garantita la tutela cautelare prima dell'accesso ai dati.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 28 maggio 2026, n. 89, incostituzionale la disciplina dell'imposta sulle successioni quanto alla base imponibile della rendita vitalizia;
3. Corte cost., 25 maggio 2026, n. 88, impianti da fonti energetiche rinnovabili in Sardegna: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non può non applicare la normativa regionale vigente;
4. Corte cost., 21 maggio 2026, n. 86, sulla legge della regione Sardegna in materia edilizia e urbanistica;
5. Corte cost., 19 maggio 2026, n. 85, non è illegittima l'applicazione del termine ordinario di prescrizione alla riscossione dei tributi erariali.

Corte di cassazione

6. Cass. pen., sez. un., 8 giugno 2026, n. 21077, controllo giudiziario volontario antimafia: il giudice della prevenzione ha sindacato pieno e autonomo e deve rigettare l'istanza se accerta l'insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa;
7. Cass. civ., sez. un., 28 maggio 2026, n. 16809, sulla giurisdizione in caso di azione risarcitoria proposta contro il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

8. Cons. Stato, sez. II, 8 giugno 2026, n. 4618, sui rapporti tra principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e metodo tariffario rifiuti MTR-2;
9. Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4579, sull'inapplicabilità del soccorso istruttorio alla dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario;
10. Cons. Stato, sez. VII, 1° giugno 2026, n. 4354, all'Adunanza plenaria dirimere il contrasto sull'applicabilità del silenzio assenso orizzontale al parere della Soprintendenza nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica;
11. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2026, n. 4327, deferite alla plenaria alcune questioni sul rito super-accelerato di accesso agli atti di gara nel nuovo codice appalti;
12. Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2026, n. 4002, sul risarcimento del danno al fittavolo da attività antieconomica;
13. Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2026, n. 3925, primari senza concorso, il Consiglio di Stato rimette la q.l.c. alla Corte costituzionale;
14. Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2026, n. 3894, sull'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento formatosi a seguito di una istanza di autotutela e sui limiti della vigilanza edilizia;

15. C.g.a., sez. giur., 29 maggio 2026, n. 320, servizio civile nel regime transitorio e riconoscimento della riserva nei concorsi pubblici;
16. T.a.r. per l'Umbria, sez. I, 28 maggio 2026, n. 243, all'esame della Consulta la normativa umbra in materia di assegnazione di alloggi popolari;
17. T.a.r. per l'Abruzzo, sez. I, 25 maggio 2026, n. 360, ambiti territoriali di caccia e associazioni venatorie: il superamento della soglia di rappresentatività non attribuisce il diritto a un seggio;
18. T.r.g.a. Trento, 25 maggio 2026, n. 75, sull'oscuramento degli atti di gara tra rito super accelerato e profili motivazionali della decisione;
19. T.a.r. per la Lombardia, sez. V, 18 maggio 2026, n. 2498, alla Corte costituzionale la questione relativa alla insanabilità dei vizi dello *ius postulandi* e della *legitimatio ad processum*;
20. T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, 6 maggio 2026 n. 8407, negli appalti pubblici i rapporti commerciali fra operatori concorrenti non provano l'unicità del centro decisionale.

Normativa e altre novità di interesse

21. Legge 9 giugno 2026, n. 104 – Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico (in G.U., serie generale, n. 142 del 22 giugno 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Registro dei titolari effettivi: per la Corte di giustizia UE è compatibile con il diritto UE ma va garantita la tutela cautelare prima dell'accesso ai dati.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24 – *Across Fiduciaria SpA (C-684/24), Unione Fiduciaria Spa (C-685/24)*

La Corte di giustizia UE ha formulato i seguenti principi: *i)* non si ravvisa alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; *ii)* l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione; *iii)* non si ravvisa alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015; *iv)* l'articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un *trust* o di un istituto giuridico affine ai soggetti

privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, qualora la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, prevedendo altresì che l'interesse giuridico sia diretto, concreto e attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non coincida con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata; v) l'articolo 31, paragrafo 7 *bis*, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un *trust* o di un istituto giuridico affine. Tuttavia, tale disposizione osta a una siffatta normativa nazionale nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa.

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 58 del 18 giugno 2026.

Corte costituzionale

(2)

Incostituzionale la disciplina dell'imposta sulle successioni quanto alla base imponibile della rendita vitalizia.

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 89 – Pres. Amoroso, Red. Antonini

È incostituzionale l'art. 17 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) – nel testo applicabile prima della modifica di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA) – nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento; la norma censurata, infatti, che disciplina le modalità di calcolo dell'imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, determina l'effetto di “distruggere” fiscalmente il legato di rendita vitalizia.

Sono incostituzionali, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),

- l'art. 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento;
- l'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024;
- l'art. 102, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti);
- l'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025.

Secondo la Corte, norma censurata, che disciplina le modalità di calcolo dell'imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, «produce l'effetto di “distruggere” fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all'esigenza di esprimere, *post mortem*, vincoli di gratitudine o di solidarietà verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a

vario titolo, meritorie, come caregivers o persone impegnate in attività di solidarietà sociale o semplicemente bisognose. La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella manifesta arbitrarietà e deve essere ricondotta all'interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva».

La pronuncia ha ricostruito l'evoluzione della propria giurisprudenza in tema di capacità contributiva, evidenziando che è stata anche recentemente valorizzata, «in forza del suo ricollegarsi ai doveri inderogabili di solidarietà, la funzione sociale che può rivestire l'imposizione fiscale».

Tuttavia, ha precisato che tale legame fra i vincoli di solidarietà e l'imposizione fiscale «non ha mai condotto alla svalutazione del principio di capacità contributiva nel senso di renderlo indifferente alla manifestazione di una forza economica».

Da questo punto di vista, la norma censurata *«produce, nelle descritte condizioni di tassi di interesse inferiori all'unità, una situazione fiscale che si profila "come estrema" (Corte cost. sent. n. 180 del 2025), non solo in quanto determina un effetto che appare, considerata l'attuale aspettativa di vita, addirittura peggiore [rispetto a] quello "confiscatorio" lamentato dal rimettente – nel senso che l'imposizione fiscale può superare largamente il valore del legato – ma anche del tutto privo di una benché minima giustificazione razionale»*.

La sentenza ha evidenziato che la «distorsione è derivata dal fatto che i decreti ministeriali di volta in volta emanati in ragione della variazione del tasso legale degli interessi hanno stabilito i coefficienti di calcolo in modo identico sia per la rendita vitalizia che per l'usufrutto vitalizio. Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della base imponibile dell'imposta relativa all'usufrutto impone una moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell'annualità, del valore della nuda proprietà per il tasso di interesse, un'analoga previsione difetta per la rendita vitalizia. Per l'usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il tasso di interesse, quando questo è inferiore all'unità, determina una notevole diminuzione dell'importo cui applicare il coefficiente».

Invece, in costanza di tassi di interesse inferiori all'unità, si è prodotta una tassazione della rendita del tutto sproporzionata.

(3)

Impianti da fonti energetiche rinnovabili in Sardegna: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non può non applicare la normativa regionale vigente.

Corte costituzionale, 25 maggio 2026, n. 88 – Pres. Amoroso, Red. Buscema

Non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali adottare: i) le valutazioni di impatto ambientale con i decreti del 14 febbraio 2025, protocollo n. 68; del 13 marzo 2025, protocollo n. 125 e n. 128, con conseguente annullamento dei decreti medesimi; infatti, l'autorità amministrativa statale deve applicare la normativa regionale vigente poiché solo la Corte costituzionale può dichiararne l'illegittimità; ii) le valutazioni di impatto ambientale con i decreti del 2 aprile 2025, protocollo n. 177; dell'11 aprile 2025, protocollo n. 192; del 14 aprile 2025, protocollo n. 203, con conseguente annullamento dei predetti decreti; infatti, l'autorità amministrativa statale deve applicare la normativa regionale vigente poiché solo la Corte costituzionale può dichiararne l'illegittimità.

La Corte ha accolto i conflitti promossi dalla regione Sardegna per l'annullamento di diversi decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica contenenti valutazioni di impatto ambientale (VIA) sugli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER).

I decreti di VIA, relativi a progetti di realizzazione di impianti agrivoltaici ricadenti nelle Province di Oristano e di Sassari, sono stati adottati escludendo in radice il confronto con i contenuti della l.reg. Sardegna n. 20/2024, avente a oggetto l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER nel territorio regionale. Secondo

l'Amministrazione soccombente, la legge regionale sarda avrebbe dovuto considerarsi illegittima e, quindi, non applicabile, perché avrebbe determinato una forte limitazione alla diffusione degli impianti FER nella Regione Sardegna, così compromettendo il raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea sul raggiungimento delle energie "pulite".

La Corte ha ricordato che nel nostro ordinamento gli articoli 127, 134 e 136 Cost. delineano un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un controllo successivo, tale da non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate, fintanto che la Corte stessa non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale. Solo quest'ultima declaratoria comporta, difatti, la cessazione dell'efficacia della norma impugnata (art. 136 Cost.).

È stato dunque deciso che non spettava al MASE adottare i decreti contestati senza applicare la normativa regionale vigente.

(4)

Sulla legge della regione Sardegna in materia edilizia e urbanistica.

Corte costituzionale, 21 maggio 2026, n. 86 – Pres. Amoroso, Red. M. A. Sandulli

Sono incostituzionali:

- l'art. 2 della legge della regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105), nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 3, nella legge della regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell'attività urbanistico edilizia); infatti, considerare come interventi di ristrutturazione edilizia gli ampliamenti volumetrici realizzati all'interno della sagoma esistente comporta un evidente disallineamento con

l'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, che è ascrivibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, poiché attiene a un ambito, quello della qualificazione degli interventi edilizi, di sicuro rilievo economico-sociale, che esige, pertanto, un'attuazione uniforme sull'intero territorio nazionale;

- l'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, comma 3-bis, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente alle parole «e ferroviario»; infatti la norma, consentendo di non rispettare le distanze minime di protezione del nastro ferroviario, contrasta con la disciplina recata dagli artt. 49 e 60 del d.P.R. n. 753 del 1980 e viola, di conseguenza, l'art. 3 dello statuto speciale, essendo le predette disposizioni qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale;

- l'art. 6 della l. reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 4, comma 2, nella l. reg. Sardegna n. 23 del 1985; la norma regionale infatti, nell'introdurre una nozione di totale difformità in termini quantitativi, incide anche sulla disciplina della sanatoria, poiché influisce sull'applicazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, che deve considerarsi norma fondamentale di riforma economico-sociale.

- l'art. 7, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 poiché, infatti, la norma, stabilendo che la difformità che non raggiunge i limiti quantitativi fissati per determinare l'essenzialità delle variazioni sia da considerare come parziale difformità, determina a priori l'esclusione dalla essenzialità di quelle variazioni che, per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione, rendono un'opera sostanzialmente diversa da quella prevista dal titolo abilitativo.

- l'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui, introducendo l'art. 7-quater, commi 3, lettere d) ed e), e 6, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, consente di derogare ai parametri di aeroilluminazione di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali

d'abitazione); infatti, la disciplina dei requisiti igienico-sanitari – nello specifico, di aeroilluminazione – di cui al citato decreto ministeriale deve trovare omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale.

- l'art. 18, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025; infatti, la norma regionale, tenendo fermo l'obbligo di dotazione dei parcheggi per i cambi di destinazione d'uso cosiddetti orizzontali, contrasta con la disciplina di cui all'art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, che è norma fondamentale di riforma economico – sociale.

- l'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 16, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985; infatti, l'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 – norma fondamentale di riforma economico – sociale - richiedendo la doppia conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda, non offre al richiedente la possibilità di effettuare interventi volti a determinare tali condizioni.

Le questioni, sollevate dal Governo, hanno riguardato, in particolare, il rispetto dei limiti posti dallo statuto speciale per la Sardegna e dalle norme statali qualificabili come norme di riforma economico-sociale.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale che ricomprendeva tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli ampliamenti volumetrici realizzati all'interno della sagoma esistente. Ha inoltre accolto le censure aventi ad oggetto la disciplina regionale della totale e della parziale difformità degli interventi edilizi, dichiarando illegittime le relative definizioni fondate su soglie quantitative rigide. Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati riscontrati nella normativa regionale in materia di sanatoria degli abusi edilizi più gravi, per l'illegittima possibilità di consentire, in funzione dell'ottenimento del titolo in sanatoria, interventi correttivi non previsti dalla normativa statale.

È stata inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano deroghe generalizzate ai requisiti igienico-sanitari di aeroilluminazione stabiliti dal decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975, per violazione dell'art. 32 Cost., e di quella che consentiva deroghe ex

lege alle distanze minime di protezione del nastro ferroviario per interventi edilizi di riqualificazione energetica, contrastando con la disciplina statale che subordina ogni deroga a una valutazione puntuale e caso per caso da parte delle autorità competenti.

La Corte ha poi annullato la disposizione regionale che manteneva l'obbligo di dotazione minima di parcheggi anche per i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevanti all'interno della stessa categoria funzionale.

Sono state invece ritenute non fondate le questioni relative alla disciplina degli interventi sugli immobili oggetto di condono edilizio, nella parte in cui la legge regionale limita tali interventi ai lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione non comportanti aumenti volumetrici.

La Corte ha inoltre esaminato la disciplina regionale degli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee A o di particolare pregio storico e paesaggistico. Le relative questioni sono state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in quanto la normativa regionale non introduce deroghe espresse agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica. Tali interventi restano pertanto consentiti solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla disciplina statale e dalla pianificazione vigente.

(5)

Non è illegittima l'applicazione del termine ordinario di prescrizione alla riscossione dei tributi erariali.

Corte costituzionale, 19 maggio 2026, n. 85 – Pres. Amoroso, Red. Cassinelli

Non è incostituzionale l'art. 2946 c.c., in riferimento agli artt. 3 e 97 e all'art. 111 Cost., nella parte in cui, secondo il costante orientamento della giurisprudenza che costituisce "diritto vivente", si applica alla riscossione

dei crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES), comportando l'estinzione della pretesa tributaria se il fisco resta inerte per un periodo di dieci anni.

Corte di cassazione

(6)

Controllo giudiziario volontario antimafia: il giudice della prevenzione ha sindacato pieno e autonomo e deve rigettare l'istanza se accerta l'insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.

Corte di cassazione, sezioni unite penali, 8 giugno 2026, n. 21077 - Pres. Andreazza, Est. Silvestri

Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l'applicazione del controllo previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell'ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa.

Il controllo giudiziario volontario di cui all'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 costituisce, quanto ai presupposti, una misura di prevenzione patrimoniale unitaria rispetto al controllo giudiziario c.d. prescrittivo di cui al comma 1 della medesima disposizione, sicché il giudice della prevenzione, investito dell'istanza dell'impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva che abbia proposto la relativa impugnazione, esercita un sindacato pieno e autonomo rispetto a quello dell'autorità prefettizia, non vincolato all'accertamento da questa compiuto; ne consegue che, ove il giudice accerti l'insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo all'impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta di controllo giudiziario, anche se ciò comporta la permanenza degli effetti dell'informazione interdittiva.

(7)

Sulla giurisdizione in caso di azione risarcitoria proposta contro il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 28 maggio 2026, n. 16809
- Pres. Frasca, Est. Fuochi Tinarelli**

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta da un magistrato amministrativo contro il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pretesa lesione del proprio diritto all'onore ed all'identità personale, dovuta all'apertura di un procedimento disciplinare successivamente archiviato. Infatti, la pretesa lesione del diritto all'onore è in nesso diretto e funzionale con lo svolgimento del procedimento disciplinare e, dunque, con l'esercizio – che si afferma conseguentemente abusivo ed illegittimo – del potere pubblico nello svolgimento dell'attività amministrativa in ambito disciplinare, con esplicita imputazione dell'attività dei membri dell'organo collegiale alla diretta responsabilità dell'organo pubblico stesso.

Nel caso di specie, un magistrato amministrativo aveva convenuto, dinanzi al giudice ordinario, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni alla propria reputazione, subiti a causa delle condotte di alcuni componenti del Consiglio di presidenza (non identificati) in occasione di un procedimento disciplinare, successivamente archiviato perché le assenze contestate non superavano la soglia di lesività. Il Consiglio di presidenza e la Presidenza del Consiglio hanno eccepito la giurisdizione del giudice amministrativo; e le Sezioni unite, con l'ordinanza in epigrafe, hanno ritenuto l'eccezione fondata. In particolare, hanno ritenuto non pertinente il proprio precedente (Cass. civ., sez. un., ord. 9 marzo 2020, n.

6690 del 2020) perché in quel caso l'azione era stata avviata non nei confronti del soggetto pubblico ma, direttamente, nei confronti di due dei componenti della commissione quali persone fisiche (sicché la giurisdizione non poteva che appartenere al giudice ordinario, posto che la giurisdizione amministrativa presuppone necessariamente che una delle parti sia una p.a.); né il proprio precedente (Cass. civ., sez. un., 29 maggio 2023, n. 15058), atteso nella vicenda in questione non venivano in rilievo provvedimenti di competenza dell'organo collegiale ma comportamenti allo stesso riferibili posti in essere in fase istruttoria.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(8)

Sui rapporti tra principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e metodo tariffario rifiuti MTR-2.

Consiglio di Stato, sezione II, 8 giugno 2026, n. 4618 – Pres. Forlenza, Est. Addesso

È legittimo lo schema tipo di contratto di servizio approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la gestione dei rifiuti urbani, adottato in attuazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nella parte in cui individua un contenuto minimo e non esclusivo del rapporto negoziale; esso non osta all'applicazione al medesimo contratto, in ragione del titolo dell'affidamento, della disciplina del codice dei contratti pubblici, con la quale si cumula; le antinomie tra le due discipline sono risolte dalla clausola di salvezza espressa di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022,

n. 201, riprodotta nello schema tipo, con prevalenza della disciplina codicistica in caso di contrasto. La tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce il prezzo massimo e non il corrispettivo contrattuale imposto: il gestore che abbia offerto in sede di gara un prezzo inferiore alla tariffa non vanta alcun diritto all'adeguamento tariffario, rientrando la differenza nell'ordinaria alea contrattuale; qualora invece il corrispettivo concordato risulti superiore al prezzo massimo di tariffa, esso è automaticamente ridotto per effetto del meccanismo di eterointegrazione di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. L'obbligo di coerenza tra corrispettivo e metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) non è incompatibile con il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale né con l'istituto della revisione dei prezzi previsto dalla disciplina dei contratti pubblici: il MTR-2 aggiunge ad essi propri e specifici strumenti di riequilibrio — tra cui la revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria al verificarsi di circostanze straordinarie — realizzando un cumulo di rimedi, legali, convenzionali e regolatori, tutti funzionali al ripristino o al mantenimento dell'equilibrio contrattuale a tutela dell'operatore economico e degli utenti del servizio. È legittima la previsione dello schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, adottato in attuazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nella parte in cui disciplina le ipotesi di estensione della durata contrattuale, ivi compresa la proroga, atteso che il relativo potere dell'Autorità di regolazione trova espresso fondamento nella normativa primaria di settore; le fattispecie di proroga contemplate nello schema tipo non si pongono in contrasto con la disciplina del codice dei contratti pubblici, ma si cumulano con essa, dovendo essere interpretate e applicate in conformità all'art. 120 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con prevalenza della disciplina codicistica in caso di antinomia, per effetto della clausola di salvezza espressa di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201; la valutazione di compatibilità con la disciplina codicistica è traslata dalla dimensione astratta dello schema tipo a quella concreta del singolo contratto di affidamento.

(9)

Sull'inapplicabilità del soccorso istruttorio alla dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario.

Consiglio di Stato, sezione V, 5 giugno 2026, n. 4579 - Pres. Caringella, Est. Urso

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire alla mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto necessario, qualora l'operatore economico abbia espressamente dichiarato nel DGUE di non volervi ricorrere, trattandosi di dichiarazione chiara, non ambigua e non suscettibile di integrazione o rettifica. È illegittima l'attivazione del soccorso istruttorio volta a consentire, mediante produzione tardiva, la dichiarazione di ricorso al subappalto necessario al fine di colmare la carenza di un requisito di qualificazione, in quanto ciò comporta una non consentita integrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare dichiarazioni negoziali dell'operatore economico incidenti sulla struttura dell'offerta, né per trasformare una dichiarazione negativa in una positiva, risolvendosi altrimenti in una inammissibile modifica dell'offerta. Il soccorso istruttorio è ammissibile soltanto in presenza di omissioni, incompletezze o irregolarità riferite alla documentazione amministrativa e ai requisiti generali, ma non può essere utilizzato per supplire alla mancanza di requisiti di ordine speciale o per incidere sulla struttura dell'offerta. In applicazione del principio di autoresponsabilità, l'operatore economico sopporta le conseguenze delle dichiarazioni rese in gara, sicché la dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario, a fronte della carenza del requisito di qualificazione, comporta l'esclusione.

(10)

All'Adunanza plenaria dirimere il contrasto sull'applicabilità del silenzio assenso orizzontale, al parere della Soprintendenza nel procedimento, di accertamento in sanatoria di compatibilità paesaggistica.

Consiglio di Stato, sezione VII, ordinanza 1° giugno 2026, n. 4354 – Pres. Contessa, Est. Castorina

Il Consiglio di Stato ha deferito all'Adunanza plenaria il seguente quesito: «come deve essere valutato il silenzio della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 nel caso in cui, dopo l'inutile decorso del termine di novanta giorni – che la legge qualifica come perentorio – la Soprintendenza abbia comunque adottato un parere di contenuto negativo».

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM. n. 57 del 17 giugno 2026.

(11)

Deferite alla plenaria alcune questioni sul rito super-accelerato di accesso agli atti di gara nel nuovo codice appalti.

Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 29 maggio 2026, n. 4327 – Pres. Greco, Est. Bernardini

Vanno deferiti all'Adunanza plenaria i seguenti quesiti:

a) se il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trovi applicazione esclusivamente nel caso in cui la stazione appaltante abbia puntualmente assolto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo, con la conseguenza che in caso di

inosservanza di tali obblighi debba tornare ad applicarsi la disciplina generale di cui all'articolo 116 c.p.a., ovvero se il predetto rito speciale resti applicabile anche in caso di inosservanza, con la sola specificazione che il termine di dieci giorni per l'impugnazione decorrerà dalla data in cui il concorrente ha avuto conoscenza dell'offerta dell'aggiudicatario oscurata ovvero delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sull'istanza di oscuramento;

b) se, e in caso affermativo a quali condizioni, la pubblicazione o l'ostensione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario in tutto o in parte oscurata possa integrare una decisione implicita della stazione appaltante sull'istanza di oscuramento dell'offerta medesima, in modo da far decorrere il termine abbreviato di impugnazione di cui al citato articolo 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 62 del 26 giugno 2026.

(12)

Sul risarcimento del danno al fittavolo da attività antieconomica.

Consiglio di Stato, sezione IV, 19 maggio 2026, n. 4002 – Pres. Carbone, Est. Conforti

Ha titolo al risarcimento del danno anche il fittavolo, per la porzione di fondo relitta che rende antieconomica l'attività dell'azienda agricola, determinandone la chiusura.

(13)

Primari senza concorso, il Consiglio di Stato rimette la q.l.c. alla Corte costituzionale.

Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 18 maggio 2026, n. 3925 – Pres. Greco, Est. D’Angelo

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 7-*bis*, lett. b), del d.lgs. n. 502 del 1992 (come modificato dall’art. 20 della l. n. 118 del 2022), nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, per violazione degli artt. 3, 32 e 97, Cost. nella parte in cui non sancisce la previsione di un concorso per le procedure relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 54 dell’11 giugno 2026.

(14)

Sull’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento formatosi a seguito di una istanza di autotutela e sui limiti della vigilanza edilizia.

Consiglio di Stato, sezione II, 18 maggio 2026, n. 3894 – Pres. Poli, Est. Filippini

È inammissibile il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., con cui si intende sollecitare l’esercizio del potere di autotutela; l’amministrazione, invero, non è tenuta a pronunciarsi sulle relative istanze del privato né ad avviare il corrispondente procedimento, poiché l’iniziativa in autotutela rientra nell’incoercibile discrezionalità amministrativa; parimenti inammissibile è l’impugnativa avverso l’espresso diniego di autotutela, non essendo il privato titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata idonea a radicare un obbligo di provvedere. Il potere inesauribile di vigilanza sul territorio, attribuito ai

comuni dall'art. 27, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, consente di verificare in ogni momento la correttezza dei titoli edilizi, ma non di caducarli al di fuori dei presupposti di cui all'art. 21-*novies*, l. 7 agosto 1990, n. 241.

(15)

Servizio civile nel regime transitorio e riconoscimento della riserva nei concorsi pubblici.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 29 maggio 2026, n. 320 - Pres. de Francisco, Est. Coglioni

La riserva del 15% dei posti prevista dall'art. 1, comma 9 *bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, spetta anche ai volontari che abbiano svolto il servizio civile nel periodo transitorio successivo all'istituzione del servizio civile universale, qualora il servizio sia stato prestato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Ai fini della riserva del 15% dei posti prevista dall'art. 1, comma 9 *bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il servizio civile svolto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 deve qualificarsi come servizio civile universale, anche se effettuato secondo le modalità del servizio civile nazionale, atteso che l'art. 26 del medesimo decreto ha abrogato il servizio civile nazionale rendendone ultrattive le sole modalità operative, sicché l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, nel chiarire che il riferimento al servizio civile universale comprende anche il servizio civile nazionale, ha natura ricognitiva interpretativa.

(16)

All'esame della Consulta la normativa umbra in materia di assegnazione di alloggi popolari.

T.a.r. per l'Umbria, sezione I, ordinanza 28 maggio 2026, n. 243 – Pres. Ungari, Est. Gabriele

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2, lettera c), 29, comma 1, lett. c), della legge della regione Umbria del 28 novembre 2003, n. 23 e dell'art. 18, comma 2, della legge della regione Umbria del 26 febbraio 2026, n. 2 per violazione degli artt. 2, 3, 25, 29, 117, secondo comma, lett. l) e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della CEDU, nella parte in cui dispongono che i soggetti richiedenti il beneficio dell'assegnazione dell'alloggio popolare devono possedere, a pena di esclusione, il requisito soggettivo della c.d. "incensuratezza".

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 60 del 24 giugno 2026.

(17)

Ambiti territoriali di caccia e associazioni venatorie: il superamento della soglia di rappresentatività non attribuisce il diritto a un seggio.

T.a.r. per l'Abruzzo, sezione I, 25 maggio 2026, n. 360 – Pres. Panzironi, Est. Baraldi

L'art. 32, comma 3, della l.reg. Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 non attribuisce alle associazioni venatorie che abbiano superato la soglia minima di rappresentatività il diritto alla designazione di almeno un componente del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC). Il superamento

della soglia di accesso consente esclusivamente la partecipazione al riparto dei seggi, i quali devono essere attribuiti secondo il principio della rappresentatività provinciale in proporzione alla consistenza associativa delle organizzazioni concorrenti.

(18)

Sull'oscuramento degli atti di gara tra rito super accelerato e profili motivazionali della decisione.

T.r.g.a. Trento, 25 maggio 2026, n. 75 – Pres. Farina, Est. Cappellano

In materia di rito super accelerato, è tempestivo il ricorso per motivi aggiunti, promosso ad integrazione dei motivi già proposti, entro il termine di dieci giorni non già dalla comunicazione di aggiudicazione, bensì dalla ricezione degli atti di gara come oscurati dalla stazione appaltante, qualora, al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, sia stata resa disponibile la documentazione di gara nella versione completamente oscurata ed il ricorrente abbia potuto comprendere quali parti o punti della stessa siano state parzialmente oscurate solo a seguito di un'istanza di accesso. Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti di gara, non è sufficiente la valutazione di segretezza della parte privata ma è necessario un bilanciamento volto all'enucleazione del punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e di trasparenza ad opera della stazione appaltante, che deve svolgere un'autonoma valutazione sulla richiesta di oscuramento sulla base della documentazione a disposizione, e deve motivare la decisione di trattare determinati dati come riservati.

(19)

Alla Corte costituzionale la questione relativa alla insanabilità dei vizi dello *ius postulandi* e della *legitimatio ad processum*.

T.a.r. per la Lombardia, sezione V, ordinanza 18 maggio 2026, n. 2498 – Pres. ed Est. Mielli

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lett. g), di cui all'Allegato 1 "Codice del processo amministrativo" al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" – come interpretato dal diritto vivente rappresentato dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11 – nella parte in cui non ammette la possibilità di sanare la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che abbia determinato la nullità della procura, perché in contrasto con gli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 53 del 10 giugno 2026.

(20)

Negli appalti pubblici i rapporti commerciali fra operatori concorrenti non provano l'unicità del centro decisionale.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, 6 maggio 2026, n. 8407 - Pres. Tricarico, Est. Bello

La circostanza che in un mercato concentrato intercorrano rapporti commerciali tra le imprese che vi operano non vale di per sé a dimostrare che le stesse, per effetto di rapporti meramente negoziali di carattere non

collusivo, riescano a esercitare alcun tipo di influenza sulla determinazione del contenuto delle offerte dei concorrenti, disciplinandone la condotta di gara con il fine di alterarne a proprio vantaggio gli esiti, tanto da rendere operativa la causa di esclusione prevista dall'articolo 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023. A tal fine, almeno in via indiziaria ovvero facendo ricorso alla c.d. prova logica, deve essere dimostrato, infatti, da chi ne abbia interesse, il raggiungimento di un accordo collusivo finalizzato a condizionare e alterare le dinamiche concorrenziali nella gara. In caso di insussistenza di collegamenti societari e personali, la presenza di un differenziale di prezzo tra le offerte presentate da due operatori esclude che il ribasso praticato da tali operatori economici possa concretamente assurgere a rilevante elemento indiziario della sussistenza di un unico centro decisionale. L'entità dei ribassi offerti in sede di gara da due operatori economici non è infatti, di per sé sufficiente a dimostrare l'unicità del centro decisionale dal quale promanano le offerte, essendo solo la prossimità fra gli stessi ribassi idonea, *ex ante*, a garantire una elevata probabilità di alterazione degli esiti della gara.

Normativa e altre novità di interesse

(21)

Legge 9 giugno 2026, n. 104 – Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico (in G.U., serie generale, n. 142 del 22 giugno 2026).